

Prot.n.165
Roma, 8 novembre 2019

Alla c.a. Egr. Assessore Regionale all'Agricoltura

Oggetto: problematiche relative ai “fosfiti” nelle produzioni biologiche

Gentile Assessore,

come sa il comparto biologico italiano, leader nel panorama europeo, ha finora garantito agli operatori un guadagno superiore in confronto alle produzioni convenzionali e risposto alle crescenti richieste del consumatore legate al rispetto dell'ambiente e alla riduzione dell'utilizzo di fitofarmaci.

Nel 2018 la superficie coltivata in Italia ad agricoltura biologica ha sfiorato i 2 milioni di ettari e il numero degli operatori si è avvicinato alle 80.000 unità. Le elaborazioni effettuate dal SINAB indicano che dal 2010 le superfici biologiche sono aumentate di oltre 800 mila ettari e le aziende agricole di 27 mila unità. Rispetto al 2017 le superfici biologiche sono aumentate del 3% con 49 mila ettari in più.

Per questi motivi, è fondamentale tutelare i produttori agricoli biologici e mantenere inalterata la fiducia del consumatore verso tali produzioni di qualità e, a tal fine, **occorre risolvere con urgenza la questione della contaminazione delle produzioni da fosfiti** che avrà un impatto molto gravoso sui produttori agricoli e sulle imprese.

La contaminazione di alcune produzioni con i fosfiti, come è stata rilevata dal progetto BIOFOSF del CREA, ha fatto emergere una situazione molto preoccupante: l'inquinamento, tranne i casi di frode, deriva principalmente dall'utilizzo di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari autorizzati per l'uso in agricoltura biologica ma a cui sono aggiunte, senza evidenza nell'etichetta, sostanze non ammesse nel biologico. Tale progetto ha evidenziato che i maggiori prodotti rameici diffusi sul territorio italiano e autorizzati per l'agricoltura biologica, contengono al loro interno fosfiti, se non addirittura acido etilfosfonico. In tale contesto, occorre tenere presente che, la normativa che regola la produzione dei fertilizzanti e di prodotti per la difesa delle piante utilizzabili in agricoltura biologica, non prevede limiti analitici volti a contenere e prevenire eventuali contaminazioni derivanti dalle precedenti lavorazioni.

Va considerato inoltre che, a livello europeo, non c'è uniformità di rilevazione in quanto la normativa orizzontale sul biologico non fissa una soglia massima di contaminazione comune a tutti i Paesi membri e, sebbene in tale contesto non si voglia mettere in discussione il principio da cui muove il DM 309/2011, occorre comunque rilevare che la situazione dei fosfiti deve essere trattata in modo diverso, affinché la determinazione di una soglia e delle tempistiche, come suggerite dal Mipaaf, non abbiano l'effetto di penalizzare ulteriormente i produttori italiani.

Tale situazione deve essere dunque gestita con la massima attenzione, perché rischiamo che a pagare il prezzo più salato siano le imprese agricole, le quali si troverebbero con una produzione contaminata involontariamente e con il prodotto declassato. Occorre anche riflettere sul fatto che l'acido fosforoso è anche un nutriente per la pianta che viene accumulato negli organi di riserva, quali le radici e le parti legnose, per poi essere mobilizzato verso foglie e frutti. Il problema è dunque piuttosto rilevante nelle colture arboree in merito alle quali, però, non esistono evidenze scientifiche in merito alla determinazione dei tempi di degradazione dell'acido fosforoso nelle parti legnose.

La situazione è complessa e necessita, a nostro avviso, di ulteriori studi scientifici. Proponiamo pertanto le seguenti misure da intraprendere il prima possibile:

- Approfondire ulteriormente la problematica sul piano della ricerca al fine di definire i tempi di "decontaminazione". Inoltre, è essenziale finanziare un progetto scientifico per definire una metodica analitica in grado di distinguere l'acido fosforoso proveniente da fosetyl-Al, rispetto a quello proveniente da altre fonti (investigando ulteriormente se alcune colture possono produrlo spontaneamente). In questo modo si potrebbe modificare la definizione di residuo prevista dal Reg. (CE) n. 396/2005 prevedendo che solo l'acido fosforoso frutto della degradazione del fosetyl-Al venga quantificato come tale.
- Nella modifica del DM 309/2011, prendere come riferimento, per i prodotti biologici non trasformati, compresi i prodotti biologici essiccati per i quali si deve tener conto dei fattori di concentrazione, **il limite di 2 mg/kg previsto dall'allegato III del Reg. (CE) n. 396/2005**. Tale regolamento ha confermato in 2 mg/kg il limite di determinazione analitica previsto per la ricerca di Fosetil-Alluminio inteso come somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil su varie matrici. Il limite di determinazione analitica può essere anche inteso come il valore atteso in caso di non impiego del principio attivo. Questo valore rimane comunque molto al di sotto dei valori del convenzionale, non pregiudicando in alcun modo la natura igienico sanitaria dei prodotti.

Tale modifica, che dovrebbe essere comunque limitata nel tempo - almeno fino alla conclusione di una ricerca scientifica *ad hoc* in cui si vadano a determinare i tempi di decontaminazione delle colture - è motivata dal fatto che non ci sono evidenze - e il progetto BIOFOSF non dà riscontri in tal senso - circa il tempo necessario ad eliminare la contaminazione dalle colture, soprattutto in quelle arboree. Inoltre, l'elenco dei prodotti autorizzati per l'uso nella produzione biologica deve garantire l'assenza in questi mezzi tecnici, di sostanze contaminanti, per scongiurare il rischio di un pregiudizio grave alle produzioni di qualità.

In caso di rilevazione di residui sotto la soglia di 2 mg/kg chiediamo di effettuare una indagine sulle cause della contaminazione solo per valori a partire da 0,20 mg/kg e senza soppressione cautelativa dei prodotti: questa attività deve essere considerata un'indagine utile ad individuare eventuali mezzi tecnici contaminati da fosfiti.

Per i prodotti biologici trasformati, non essendoci evidenze scientifiche che possano escludere il falso positivo, chiediamo di ritenere valido quanto definito dalla Rev. 04 dell'RT16 ACCREDIA. Con riferimento a questi prodotti dunque, ivi compresi i prodotti vitivinicoli, **occorre riprendere nelle modifiche del DM 309/2011 la non escludibilità del falso positivo** in assenza della contemporanea presenza di acido etilfosfonico. Per i prodotti trasformati, fatta salva l'applicazione di fattori di concentrazione, l'OdC attraverso un'indagine effettuerà le proprie valutazioni, senza dover necessariamente rifarsi alle soglie massime prestabilite.

Le ragioni di queste richieste e che sono meglio argomentate nella nota tecnica che inviamo in allegato, partono dalla considerazione che i fosfiti, per loro natura, non possono essere trattati alla stregua di altre contaminazioni accidentali, in quanto si tratta di sostanze molto presenti e soprattutto molto persistenti nelle colture.

Riteniamo dunque che la soluzione più efficace sia quella prospettata di sospendere l'applicazione di qualsivoglia soglia di contaminazione nazionale delle produzioni biologiche per le contaminazioni da fosfiti e prendere come riferimento la normativa europea, fatto salvo ovviamente la non escludibilità del falso positivo per i prodotti trasformati.

La questione è delicata e necessita di una ponderazione che tenga in debita considerazione la tutela del consumatore e, parimenti, gli interessi economici e reputazionali delle imprese agricole biologiche incolpevoli.

Certi della sua attenzione, auspichiamo che si possa trovare la soluzione migliore a difesa del sistema produttivo italiano.

Francesco Verrascina
Coordinatore Nazionale Agrinsieme

